

L'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha abbassato a 18 anni l'età di protezione per i giovani.

I. Principi fondamentali

Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

Nel pianificare la loro attività lavorativa bisogna tenere conto dell'età, della mancanza di esperienza oltre che degli obblighi scolastici. In linea di principio, il lavoro notturno e quello domenicale sono proibiti. Eventuali eccezioni sono ammesse solo per i giovani sopra i 16 anni e dietro rilascio di un'autorizzazione.

II. Requisiti per il datore di lavoro

L'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori impone al datore di lavoro alcuni obblighi particolari in materia di informazione e assistenza.

- All'atto dell'assunzione di un giovane, il datore di lavoro deve esigere la presentazione di un attestato d'età (art. 29 cpv. 4 LL).
- Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro (art. 19 cpv. 1 OLL 5).
- Una volta assunti dei giovani, il datore di lavoro deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni (art. 19 cpv. 1 OLL 5).
- Il datore di lavoro informa i genitori o le persone cui è affidata l'educazione in merito alle condizioni di lavoro, ai possibili pericoli e alle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute del giovane (art. 19 cpv. 2 OLL 5).
- Se il giovane si ammala o subisce un infortunio, il datore di lavoro avverte i genitori o le persone cui è affidata la sua educazione (art. 32 cpv. 1 LL).

III. Assicurazioni

Se un giovane è occupato per più di otto ore alla settimana, deve essere assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni professionali e non professionali nonché contro le malattie professionali. Se il numero di ore è inferiore, non sussiste l'obbligo della protezione assicurativa contro gli infortuni non professionali. Idealmente i giovani vanno inclusi nell'assicurazione di responsabilità civile dell'azienda per le attività svolte durante l'orario di lavoro. Se l'azienda non è protetta da un'adeguata polizza assicurativa, deve rispondere degli eventuali danni provocati dai giovani lavoratori.

IV. Basi legali

Per le basi legali concernenti la protezione dei giovani lavoratori si rinvia alle ultime pagine della presente scheda.

Giovani lavoratori – Divieto generale di lavoro fino al compimento del 15° anno d'età – Eccezioni

Età	Principio	Lavori ammessi	Condizioni quadro
fino ai 13 anni	Divieto generale di lavoro fino ai 15 anni compiuti (art. 30 cpv. 1 LL)	<p>I minori di 15 anni possono essere impiegati (art. 30 cpv. 2 lett. b LL e art. 7 cpv. 1 OLL 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> • per attività culturali, artistiche e sportive nonché a scopo pubblicitario; • nell'ambito di registrazioni radiofoniche o televisive, di riprese filmate o fotografiche, e in occasione di manifestazioni culturali quali spettacoli teatrali, circensi o musicali, incluse le prove, nonché nell'ambito di eventi sportivi. • Le attività svolte non devono avere ripercussioni negative per la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico dei giovani né pregiudicare la frequenza e le prestazioni scolastiche. 	<p>Obbligo di notifica (art. 7 cpv. 2 OLL 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impiego deve essere notificato alle autorità cantonali competenti 14 giorni prima della prestazione del lavoro. Senza un parere contrario da parte dell'autorità entro 10 giorni, detta prestazione è autorizzata. <p>Durata massima del lavoro (art. 10 OLL 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 ore al giorno / 9 ore alla settimana
a partire dai 13 anni		<p>Altri lavori permessi a partire da 13 anni (art. 30 cpv. 2 lett. a LL):</p> <ul style="list-style-type: none"> • esecuzione di commissioni come la distribuzione di giornali; • lavori leggeri (art. 8 OLL 5): i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati in particolare nell'ambito di programmi organizzati a scopo di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame nonché di enti incaricati dell'orientamento professionale. 	<p>La durata massima del lavoro per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all'obbligo scolastico è la seguente (art. 11 OLL 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> • durante il periodo scolastico: 3 ore al giorno / 9 ore alla settimana • per al massimo la metà delle vacanze scolastiche o durante un periodo di pratica di orientamento professionale (di massimo due settimane): 8 ore al giorno / 40 ore alla settimana, tra le ore 6.00 e le ore 18.00 (con una pausa di almeno mezz'ora dopo 5 ore di lavoro).
14 anni		<p>Occupazione di giovani di età inferiore ai 15 anni prosciolti dall'obbligo scolastico (art. 30 cpv. 3 LL e art. 9 OLL 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il diritto cantonale prevede il proscioglimento dall'obbligo scolastico prima del quindicesimo anno d'età o l'esclusione provvisoria dalle lezioni, può essere autorizzata un'occupazione regolare a partire dai 14 anni; • ciò è tuttavia possibile solo nell'ambito della formazione professionale di base o di un programma di promozione delle attività giovanili extrascolastiche. 	<p>Autorizzazione obbligatoria (art. 9 OLL 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'occupazione regolare di giovani che hanno compiuto i 14 anni è necessaria l'autorizzazione delle autorità cantonali.

Giovani lavoratori – Condizioni quadro valide dopo il compimento del 15° anno d'età / 1

Età	Principio	Lavori vietati	
dai 15 ai 16 anni	I lavori pericolosi sono vietati fino ai 16 anni compiuti	<p>Sono considerate pericolose per i giovani le seguenti occupazioni (art. 29 cpv. 3 LL, art. 4 OLL 5 e ordinanza del DFE sui lavori pericolosi per i giovani):</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche o psichiche dei giovani; • lavori che espongono i giovani a sevizie fisiche, psicologiche, morali o sessuali, segnatamente la prostituzione o la partecipazione alla produzione di materiale o spettacoli pornografici; • lavori nell'ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio di pressione sul lavoratore, segnatamente il lavoro a cottimo; • lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute (radiazioni ionizzanti, lavori in condizione di sovrappressione, lavori che espongono al freddo o al caldo o a un'umidità eccessivi, lavori che implicano una forte esposizione al rumore o urti, vibrazioni o scosse a forte impatto); • lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire; • lavori che comportano un notevole pericolo d'incendio, di esplosione, d'infortunio, di malattia o d'intossicazione; • lavori che si effettuano sottoterra, sott'acqua, ad altezze pericolose, in spazi angusti o che comportano il rischio di crolli. <p>Altre occupazioni vietate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè (art. 29 cpv. 3 LL e art. 5 OLL 5); • Impiego nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo (art. 29 cpv. 3 LL e art. 6 OLL 5). 	
		<p>Lavori ammessi</p> <ul style="list-style-type: none"> • È ammesso tutto quanto non è espressamente vietato (art. 29 cpv. 3 LL in combinato disposto con gli art. 4, 5 e 6 OLL 5). • Il datore di lavoro deve in ogni caso avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia della loro moralità. Egli deve segnatamente provvedere affinché non siano eccessivamente affaticati né esposti a influenze nocive nell'azienda (art. 29 cpv. 2 LL). 	<p>Condizioni quadro</p> <p>Per tutti i giovani (fino al 18° anno d'età) vale quanto segue (art. 31 LL in combinato disposto con gli art. 15, 16 e 17 OLL 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> • durata massima del lavoro: 9 ore al giorno; • riposo giornaliero: almeno 12 ore consecutive; • alla vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali: impiego unicamente fino alle ore 20.00; • <u>divieto di lavoro notturno e domenicale</u> – possono essere previste delle eccezioni segnatamente nell'interesse della formazione professionale e in caso di eventi culturali, artistici o sportivi; • <u>divieto di lavoro straordinario durante la formazione professionale di base</u>, fatta eccezione per la correzione di disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore. <p>Disposizioni speciali per i giovani al di sotto dei 16 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiego massimo fino alle ore 20.00 (art. 31 cpv. 2 LL); • <u>divieto di lavoro straordinario</u> (art. 31 cpv. 3 LL).

Giovani lavoratori – Condizioni quadro valide dopo il compimento del 15° anno d'età / 2

Età	Principio	Lavori ammessi	Condizioni quadro
dai 16 ai 18 anni	Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti	<ul style="list-style-type: none"> • È ammesso tutto quanto non è espressamente vietato (art. 29 cpv. 3 LL in combinato disposto con gli art. 4, 5 e 6 OLL 5). • Il datore di lavoro deve in ogni caso avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia della loro moralità. Egli deve segnatamente provvedere affinché non siano eccessivamente affaticati né esposti a influenze nocive nell'azienda (art. 29 cpv. 2 LL). <p>Il lavoro notturno e quello domenicale possono essere autorizzati solo se (art. 17 cpv. 5, 19 cpv. 4 e 13 cpv. 4 LL in combinato disposto con gli art. 12 e 13 OLL 5):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'occupazione notturna o quella domenicale sono indispensabili per <ol style="list-style-type: none"> 1. raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base o 2. correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore; b) il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e c) l'occupazione notturna o quella domenicale non pregiudicano la frequenza della scuola professionale. 	<p>Per tutti i giovani (fino al 18° anno d'età) vale quanto segue (art. 31 LL in combinato disposto con gli art. 15, 16 e 17 OLL 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> • durata massima del lavoro: 9 ore al giorno; • riposo giornaliero: almeno 12 ore consecutive; • alla vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali: impiego unicamente fino alle ore 20.00; • <u>divieto di lavoro notturno e domenicale</u> – possono essere previste delle eccezioni segnatamente nell'interesse della formazione professionale e in caso di eventi culturali, artistici o sportivi; • <u>divieto di lavoro straordinario durante la formazione professionale di base</u>, fatta eccezione per la correzione di disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore. <p>Disposizioni speciali per i giovani al di sopra dei 16 anni (art. 31 cpv. 3 LL in combinato disposto con l'art. 17 OLL 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiego massimo fino alle ore 22.00; • lavoro straordinario ammesso unicamente nei giorni feriali, nell'intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale fino alle ore 22.00, ma non durante la formazione professionale di base. <p>Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno e domenicale (art. 17 cpv. 5, 19 cpv. 4 e 13 cpv. 4 LL in combinato disposto con gli art. 12 e 13 OLL 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoro notturno: tra le ore 22.00 e le ore 6.00 per al massimo 9 ore in un intervallo di 10 ore; • il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico è soggetto all'autorizzazione della SECO; • il lavoro notturno o domenicale temporaneo, rispettivamente fino a 10 notti e 6 domeniche per anno civile, è soggetto all'autorizzazione delle autorità cantonali.

Basi legali

Legge su lavoro, LL (RS 822.11)

Art. 29

- ¹ Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.
- ² Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia della loro moralità. Egli deve segnatamente provvedere affinché essi non siano eccessivamente affaticati né esposti a influenze nocive nell'azienda.
- ³ Al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salvaguardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere, per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali.
- ⁴ Il datore di lavoro, assumendo giovani, deve esigere la presentazione di un attestato d'età. Per ordinanza, può essere prescritta anche la presentazione di un certificato medico.

Art. 30

- ¹ È vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni. Sono riservati i capoversi 2 e 3.
- ² L'ordinanza determina per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni:
 - a. giovani di oltre 13 anni possono essere incaricati di eseguire commissioni e lavori leggeri;
 - b. giovani minori di 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie.
- ³ I Cantoni, ove l'obbligo scolastico cessa prima del compimento dei 15 anni, possono essere autorizzati per ordinanza a consentire, a determinate condizioni, derogazioni per i giovani prosciolti dall'obbligo scolastico che hanno compiuto i 14 anni.

Art. 31

- ¹ La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.
- ² Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.
- ³ I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.
- ⁴ Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.

Art. 32

- ¹ Se il giovane si ammala o subisce un infortunio o è minacciato nella salute o nella moralità, il datore di lavoro avverte il detentore della potestà dei genitori o il tutore. In attesa delle loro istruzioni, prende le cautele necessarie.
- ² Se il giovane vive nell'economia domestica del datore di lavoro, questi provvede a una nutrizione sufficiente e adeguata all'età e a un alloggio conforme alle esigenze dell'igiene e della morale.

Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5 (RS 822.115)

Art. 4 Lavori pericolosi (art. 29 cpv. 3 LL)

- ¹ È vietato l'impiego di giovani per lavori pericolosi.
- ² Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l'educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico.
- ³ Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce quali lavori, in base all'esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. In quest'ambito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi da essi pari a quelle degli adulti.

⁴ (...)

⁵ (...)

Art. 5 Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè (art. 29 cpv. 3 LL)

- ¹ È vietato l'impiego di giovani per il servizio dei clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar.
- ² È vietato l'impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L'occupazione può tuttavia essere autorizzata nell'ambito di una formazione professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, dalle imprese, dalle organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell'orientamento professionale o da enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Art. 6 Lavoro nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo (art. 29 cpv. 3 LL)

È vietato l'impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo. È fatto salvo l'articolo 7.

Art. 7 Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie (art. 30 cpv. 2 lett. b LL)

- ¹ I giovani possono essere impiegati per attività culturali, artistiche e sportive nonché a scopo pubblicitario in occasione di registrazioni radiofoniche o televisive, di riprese filmate o fotografiche, e in occasione di manifestazioni culturali quali spettacoli teatrali, circensi o musicali, incluse le prove, nonché nell'ambito di eventi sportivi, purché l'attività non abbia ripercussioni negative per la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico dei giovani e non ne pregiudichi la frequenza e le prestazioni scolastiche.

² L'impiego di giovani di età inferiore ai 15 anni per attività legate agli ambiti di cui al capoverso 1 deve essere notificato alle autorità cantonali competenti 14 giorni prima della prestazione del lavoro. Senza un parere contrario da parte dell'autorità entro 10 giorni, detta prestazione è autorizzata.

Art. 8 Lavori leggeri (art. 30 cpv. 2 lett. a LL)

Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati per lavori che, per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettano la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non ne pregiudichino la frequenza e le prestazioni scolastiche. I giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati segnatamente nell'ambito di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell'orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Art. 9 Occupazione di giovani di età inferiore ai 15 anni prosciolti dall'obbligo scolastico (art. 30 cpv. 3 LL)

¹ Se il diritto cantonale prevede il proscioglimento dall'obbligo scolastico prima del quindicesimo anno d'età o l'esclusione provvisoria dalle lezioni, l'autorità cantonale può autorizzare nel singolo caso l'occupazione regolare di giovani che hanno compiuto i 14 anni nell'ambito della formazione professionale di base o di un programma di promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

² L'autorità cantonale può accordare un'autorizzazione soltanto se un certificato medico attesta che lo stato di salute del giovane gli consente di esercitare un'occupazione regolare prima del compimento dei 15 anni e che la prevista attività non rischia di pregiudicarne la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico.

Durata del lavoro e del riposo

Art. 10 Durata massima della settimana e della giornata lavorative per i giovani di età inferiore ai 13 anni (art. 30 cpv. 2 lett. b LL)

La durata massima del lavoro per i giovani di età inferiore ai 13 anni è di tre ore al giorno e nove ore alla settimana.

Art. 11 Durata massima della settimana e della giornata lavorative nonché pause per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all'obbligo scolastico (art. 30 cpv. 2 lett. a LL)

La durata massima del lavoro per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all'obbligo scolastico è la seguente:

- a. durante il periodo scolastico: tre ore al giorno e nove ore alla settimana;
- b. per al massimo la metà delle vacanze scolastiche o durante un periodo di pratica di orientamento professionale: otto ore al giorno e 40 ore alla settimana, tra le ore 06.00 e le ore 18.00, con una pausa di almeno mezz'ora dopo cinque ore di lavoro; la durata del periodo di pratica di orientamento professionale è di due settimane.

Art. 12 Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno (art. 17 cpv. 5 e 31 cpv. 4 LL)

¹ L'occupazione di giovani di età superiore ai 16 anni tra le ore 22.00 e le ore 06.00 per al massimo nove ore in un intervallo di 10 ore può essere autorizzata se:

- a. l'occupazione notturna è indispensabile per:
 1. raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base o
 2. correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore.
- b. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e
- c. l'occupazione notturna non pregiudica la frequenza della scuola professionale.

² (...)

³ (...)

⁴ Il lavoro notturno regolare o periodico è soggetto all'autorizzazione della SECO, il lavoro notturno temporaneo fino a 10 notti per anno civile, a quella dell'autorità cantonale.

Art. 13 Autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale (art. 19 cpv. 4 e 31 cpv. 4 LL)

¹ L'occupazione domenicale di giovani di età superiore ai 16 anni può essere autorizzata se:

- a. l'occupazione domenicale è indispensabile per:
 1. raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base o
 2. correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore.
- b. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e
- c. l'occupazione domenicale non pregiudica la frequenza della scuola professionale.

² (...)

³ (...)

⁴ Il lavoro domenicale regolare o periodico è soggetto all'autorizzazione della SECO, il lavoro domenicale temporaneo fino a sei domeniche per anno civile, a quella dell'autorità cantonale.

Art. 15 Deroga al divieto del lavoro serale e domenicale (art. 30 cpv. 2 lett. b e 31 cpv. 4 LL)

¹ I giovani possono essere impiegati eccezionalmente fino alle ore 23.00 e la domenica in caso di eventi culturali, artistici o sportivi che si tengono solo di sera o la domenica.

² (...)

Art. 16 Riposo giornaliero (art. 31 cpv. 2 LL)

¹ I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.

² Alla vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali i giovani possono essere impiegati unicamente fino alle ore 20.00.

Art. 17 Lavoro straordinario (art. 31 cpv. 3 LL)

¹ I giovani di età superiore ai 16 anni possono effettuare lavoro straordinario unicamente nei giorni feriali, nell'intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale fino alle ore 22.00.

² I giovani non possono essere impiegati per effettuare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base, fatta eccezione dei casi in cui la loro collaborazione è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore.

Art. 19 Obbligo del datore di lavoro di informare e istruire i giovani lavoratori (art. 29 cpv. 2 LL)

¹ Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in pagina 6 di 7

merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Una volta assunti, il datore di lavoro deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni.

² Il datore di lavoro informa i genitori o le persone cui è affidata l'educazione in merito alle condizioni di lavoro, ai possibili pericoli e alle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute del giovane.

Ordinanza del DFE sui lavori pericolosi per i giovani (822.115.2)

Art. 1 Lavori pericolosi

I seguenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani:

- a. lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche o psichiche dei giovani;
- b. lavori che espongono i giovani a sevizie fisiche, psicologiche, morali o sessuali, segnatamente la prostituzione o la partecipazione alla produzione di materiale o spettacoli pornografici;
- c. lavori nell'ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio, segnatamente il lavoro a cottimo;
- d. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segnatamente:
 1. radiazioni ionizzanti,
 2. lavori in condizioni di sovrappressione,
 3. lavori che espongono al freddo o al caldo o a un'umidità eccessivi,
 4. lavori che implicano una forte esposizione al rumore o urti, vibrazioni o scosse a forte impatto;
- e. lavori che espongono i giovani ad agenti biologici pericolosi per la salute, segnatamente microrganismi dei gruppi 3 e 4 ai sensi dell'ordinanza del 25 agosto 1999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi;
- f. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute contrassegnati con una delle seguenti frasi R secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici:
 1. pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39),
 2. può provocare sensibilizzazione per inalazione (designazione «S» secondo la lista «Valori limite d'esposizione sui posti di lavoro»; R42),
 3. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (designazione «S» secondo la lista «Valori limite d'esposizione sui posti di lavoro»; R43),
 4. può provocare il cancro (designazione «K» secondo la lista «Valori limite d'esposizione sui posti di lavoro»; R40, R45),
 5. può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46),
 6. pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48),
 7. può ridurre la fertilità (R60),
 8. può danneggiare i nascituri (R61);
- g. lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
- h. lavori che comportano un notevole pericolo d'incendio, di esplosione, d'infortunio, di malattia o d'intossicazione;

i. lavori che si effettuano sottoterra, sott'acqua, ad altezze pericolose, in spazi angusti o che comportano il rischio di crolli;

j. lavori con animali pericolosi;

k. macellazione industriale di animali;

l. cernita di materiale vecchio, come carte e cartoni, e di biancheria sporca e non disinfettata, di crini, di setole e di pelli.